NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO

# Art. 6

Il decreto Reale e quello del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di cui al comma primo dell'art. 47 del R. de Decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, stabilisce la data in cui la fusione deve avere attuazione e costituisce la base del trapasso delle attivita' e delle passivita', restando autorizzate le amministrazioni del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonche' le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformita' del decreto medesimo. Le disposizioni di questo articolo si applicano in ogni caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monti di credito su pegno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno |
| Estremi | Legge 14 dicembre 1939, n. 1922 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-sulla-fusione-anche-mediante-incorporazione-di/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it